

Allegato 1 – Schema di contratto

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs 36/2023 per l'acquisto di giornate di supporto da remoto e sessioni di formazione per l'applicativo "Qlik" - Capitolo 2130110993, annualità 2025, importo €46.665,00 – CIG B8D9BA0B32

Con decreto del Dirigente del Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR n. _ del ____2025 è stata affidata a codesta ditta la prestazione contrattuale in oggetto per un importo onnicomprensivo di **€ 46.665,00 (IVA inclusa)**.

La presente lettera costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra Il Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR, rappresentata dal Dirigente Dott. Marco Pompili e la ditta:

S.EL.DA. SRL con sede legale in Via Porta Torricella, 7 63100 – Ascoli Piceno, PI e C.F. 00354060444, rappresentata dal Sig. De Angelis Pasquale in qualità di legale rappresentante della suddetta Società in relazione all'esecuzione delle prestazioni relative al servizio in oggetto.

Art. 1 Descrizione del servizio

La presente lettera commerciale (d'ora in poi contratto) ha ad oggetto l'acquisto di giornate di supporto da remoto e formazione dell'applicativo "Qlik". Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il Dirigente dei Flussi informativi e Monitoraggio SSR, Dott. Marco Pompili, e-mail: flussiinformativi.ars@regione.marche.it.

Art. 2 Durata, avvio dell'esecuzione

La fornitura decorre dalla stipula del contratto sino al **30/04/2025**.

Il contratto si intende concluso al termine della regolare esecuzione del servizio richiesto e dopo l'attestazione da parte del Responsabile Unico del procedimento.

Art. 3 Stipulazione e perfezionamento del contratto

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 18 comma 1 del D. lgs. 36/2023.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte dell'ARS, della lettera contratto firmata digitalmente per accettazione dal contraente.

Art. 4 Modalità di esecuzione.

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Art. 5 Importo del servizio

L'importo onnicomprensivo stimato a base del contratto è pari a **46.665,00 (IVA Inclusa)**.

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell'aggiudicatario di cui il committente non ha disponibilità giuridica (articolo 26, comma 1, decreto legislativo n. 81/2008).

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Art .6 Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente documento, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

L'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- g) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante, sono eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della stazione appaltante continuano ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati. L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici della stazione appaltante nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere del l'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della fornitura.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

Art. 7 Danni e responsabilità civile

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 8 Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore usa, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri hanno ottenuto la privativa. L'esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne la stazione appaltante da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

Art. 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Laddove presenti l'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art. 10 Attestazione di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116 comma 2) del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni acquisite sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del procedimento, ai fini della liquidazione della fattura.

Art. 11 Modalità di pagamento del corrispettivo

La fatturazione è semestrale, previa approvazione, da parte del (Responsabile unico di Progetto (RUP) di progetto della relazione delle attività svolte, inviata tempestivamente dall'Affidatario.

La liquidazione delle fatture avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa previa approvazione della stessa da parte del RUP.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni data di ricevimento della fattura, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la tesoreria della Regione Marche. Dal 31 marzo 2015 decorre l'obbligo della fatturazione esclusivamente in forma elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014.

La fattura è da intestare a: **REGIONE MARCHE**

Informazione	Valore
Codice univoco ufficio	2DM3CR
Identificativo del Responsabile Unico del Progetto	PMPMRC78H21L500F
Codice identificativo di gara (CIG)	B8D9BA0B32

ed è emessa nel formato indicato nell'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente nota alla stazione appaltante la modalità di pagamento prescelta ovvero eventuali modifiche successive della stessa. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Art. 12 Risoluzione

L'Agenzia Regionale Sanitaria Marche procede alla risoluzione immediata del contratto ove accerti gravi inadempimenti dell'aggiudicatario, nonché ove si verifichino una o più delle condizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

In tal caso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta. Inoltre la stazione appaltante procederà all'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto.

Art. 13 Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 123 del Codice degli Appalti.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente che abbiano incidenza sulla prestazione, il committente stesso può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 123 del Codice degli Appalti. L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del committente.

Art. 14 Foro competente e norma di rinvio

Il foro territorialmente competente è quello di ANCONA.

Per tutti gli aspetti connessi con l'affidamento e l'esecuzione della procedura in oggetto, non disciplinata dalla presente e non in contrasto con essa, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FLUSSI INFORMATIVI E MONITORAGGIO
SSR**

L'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
